

Riforma tributaria: gli interventi correttivi su:

- **servizi di cassa degli Uffici finanziari**
- **utilizzo del modello F24 esteso dal 1999 anche per i non titolari di partita IVA**
- **scadenze 1999 che vengono fissate per i versamenti unitari al 16 di ciascun mese**
- **aliquote IRAP per l'agricoltura e la pesca**
- **individuazione dei territori che godono della riduzione IRAP**
- **statuti ONLUS**
- **IVA per le imprese di locazione immobiliare**
- **riapertura dei termini per la definizione delle sanzioni tributarie**
- **sanatoria degli errori formali su UNICO 98**



Correzioni alla riforma tributaria

Pag.

Riforma tributaria: gli interventi correttivi per la riscossione delle imposte, IRAP, IVA, ONLUS e sanzioni

Il testo del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472» 5252

Appendice legislativa — Norme base modificate

DPR 26 ottobre 1972, n. 633: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» — Artt. 4, 19-bis1, 36, 38-bis 5268

DPR 22 dicembre 1986, n. 917: «Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi» — Art. 111 5279

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237: «Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari» 5258

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» — Artt. 17, 18, 20, 21 e 25 5264

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313: «Norme in materia di imposta sul valore aggiunto» — Art. 11 5272

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» — Artt. 5, 9 e 10 5276

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» — Artt. 7, 10, 17, 31, 45 e 64 5273

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» — Artt. 13 e 25 5281

La decisione della Commissione CE n. 95/455 che definisce l'ambito territoriale degli sconti IRAP per il Mezzogiorno — Commissione delle Comunità Europee - Decisione n. 95/455/CE del 1° marzo 1995: «Disposizioni in materia di riduzioni nel Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di tali oneri» 5282

Decreto legislativo correttivo della riforma fiscale: nella relazione illustrativa del governo la ratio del provvedimento 5288

Il parere della Commissione dei trenta 5306

Riforma tributaria: gli interventi correttivi per la riscossione delle imposte, IRAP, IVA, ONLUS e sanzioni

Decreto Legislativo (DLG) n. 422 del 19 novembre 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9/12/1998

Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n. 422

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 133, 134, 138, da 143 a 149, 151, 186, 187 e 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia, rispettivamente, revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e di disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 (vedi pag. 5258) e n. 241 (in *"Finanza & Fisco" n. 31/97, pag. 3561*), 15 dicembre 1997, n. 446 (in *"Finanza & Fisco" n. 24/98, pag. 2764*), 4 dicembre 1997, n. 460 (in *"Finanza & Fisco" n. 8/98, pag. 948*), e 18 dicembre 1997, n. 472 (in *"Finanza &*

Fisco" Suppl. al n. 29/98, pag. 80), recanti norme, rispettivamente, in materia di modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56 (in *"Finanza & Fisco" n. 14/98, pag. 1550*), 10 aprile 1998, n. 137, (in *"Finanza & Fisco" n. 21/98, pag. 2410*) e 5 giugno 1998, n. 203 (in *"Finanza & Fisco" Suppl. al n. 29/98, pag. 55*), con i quali, tra l'altro, sono state dettate, rispettivamente, disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi n. 237, n. 241, n. 446 e n. 472 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio

dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996 (**vedi pag. 5306**);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (**vedi pag. 5258**), come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, riguardante la soppressione degli uffici di cassa degli uffici finanziari:

1) al comma 1, le parole: «e dal Dipartimento del territorio» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «dai suddetti uffici» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio»;

b) nell'articolo 2, comma 1, lettera l), concernente la definizione di entrate, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2»;

c) nell'articolo 3, comma 1, concernente la determinazione delle entrate, le parole «dall'ufficio finanziario competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio dell'ente creditore»;

d) nell'articolo 4, comma 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole: «nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente» sono soppresse;

e) nell'articolo 6 concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del ter-

ritorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento;

3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4.

3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.»;

f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la riscossione coattiva, le parole «amministrate da enti diversi da quelli» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle»;

g) nell'articolo 8, concernente i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole: «o alle casse degli enti territoriali competenti», ovunque ricorrano, sono soppresse;

h) l'articolo 9, riguardante il versamento agli enti diversi dallo Stato, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato) — 1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.»;

i) all'articolo 10, riguardante i pagamenti effettuati con i fondi della riscossione:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.»;

2) nel comma 4, dopo le parole: «su apposito modello» sono inserite le seguenti: «, approvato con il decreto di cui al comma 5,»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici.»;

l) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis (Validità degli atti compiuti) —

1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

Art. 2

Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (vedi pag. 5264) come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi:

1) nel comma 1, primo periodo, le parole: «titolari di partita IVA» sono soppresse;

2) nel comma 2, lettera a), le parole: «, primo comma,» sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;»;

b) nell'articolo 18, concernente i termini per il versamento:

1) al comma 1, la parola «15» è sostituita dal-

la seguente: «sedici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «annuali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre»;

c) nell'articolo 20, riguardante i versamenti reali delle somme dovute per imposte e contributi:

1) al comma 1, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,»;

2) al comma 4, la parola «15» è sostituita dalla seguente: «sedici»;

d) nell'articolo 21, comma 1, concernente gli adempimenti delle banche, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «quinto»;

e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le modalità di versamento, le parole da: «alla scadenza» a: «idoneità» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 1998»;

f) nell'articolo 25, relativo alla decorrenza dei versamenti unitari:

1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, nonché i soggetti non titolari di partita IVA»;

2) al comma 4 è soppresso il terzo periodo, concernente le caratteristiche della garanzia relativa ai rimborsi dei crediti vantati a seguito della compensazione.

2. Le disposizioni recate dalle lettere a), numero 1), b), numero 1), c), numero 2) e d) del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 3

Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (vedi pag. 5268), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la ridu-

zione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.»;

b) nell'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.»;

c) nell'articolo 38-bis concernente la prestazione di garanzie per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella

normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.».

2. Nell'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (vedi pag. 5272), come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, le parole: «alle cooperative agricole» sono sostituite dalle seguenti: «ai produttori agricoli».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998; delle disposizioni di cui alla predetta lettera b), se non applicate nelle liquidazioni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente può avvalersi in sede di dichiarazione annuale.

Art. 4

Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (vedi pag. 5273), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, comma 1, lettera e), concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, dopo le parole: «degli oneri di gestione degli investimenti» sono inserite le seguenti: «, degli interessi passivi»;

b) nell'articolo 10, comma 1, concernente la determinazione del valore della produzione netta per gli enti non commerciali:

1) dopo le parole: «esclusivamente attività non

commerciali» sono inserite le seguenti: «e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999»;

c) nell'articolo 17, concernente le agevolazioni di carattere territoriale e per particolari soggetti, al comma 3, le parole: da «definiti» a «n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE (vedi pag. 5282)»; nel medesimo comma la parola: «spese» è sostituita dalla seguente: «retribuzioni»;

d) nell'articolo 31, comma 1, riguardante il primo acconto dell'imposta, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativa al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.»;

e) nell'articolo 45, concernente disposizioni transitorie, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.»;

f) nell'articolo 64, comma 2, concernente la facoltà di proroga dei contratti relativi all'accertamento e alla riscossione di taluni tributi locali, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1999»; nel medesimo comma, le parole: «anteriormente alla predetta data» sono sostituite

dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1998».

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

Art. 5

Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (vedi pag. 5276), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, comma 3, concernente il termine per l'adeguamento degli statuti, le parole da: «Entro sei mesi» a: «prima della predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998»;

b) nell'articolo 9, comma 1, concernente le agevolazioni temporanee per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali, le parole: «30 settembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1999»; nel medesimo comma le parole da: «è esente dalle imposte» fino a: «ente cessionario» sono sostituite dalle seguenti: «non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti»;

c) nell'articolo 10, relativo alla individuazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale:

1) al comma 4, dopo le parole: «svolta direttamente da fondazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente»;

2) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 318 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali».

2. Nella lettera e) del comma 4-*quinquies* dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi pag. 5279),

come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;».

3. Nella lettera e) del settimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (vedi pag. 5268), come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;».

Art. 6

Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie

1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (vedi pag. 5281), sono apportate le

seguinti modificazioni:

a) all'articolo 13, recante disposizioni relative al ravvedimento del contribuente in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie:

1) nel comma 1, lettera b), dopo le parole: «ad un sesto» sono inserite le seguenti: «del minimo»; nella medesima lettera, le parole: «sulla determinazione e sul pagamento del tributo», sono sostituite dalle seguenti: «sulla determinazione o sul pagamento del tributo»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.»;

b) all'articolo 25, comma 3, recante disposizioni transitorie, le parole: «entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 1998»; dopo il medesimo comma è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.».

Nelle pagine seguenti si riportano le norme “base” modificate dal D.Lgs. 422/98



*D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237***Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari****Art. 1***Soppressione dei servizi autonomi di cassa*

1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate [e dal Dipartimento del territorio] sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998. (Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo **dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio**, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti. (Le parole «dagli uffici» fino a «territorio» sono state così sostituite alle precedenti «dai suddetti uffici» dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

Art. 2*Definizione di entrate*

1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

- a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
- b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
- d) le entrate patrimoniali;
- e) le entrate del tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
- f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
- g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;
- h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
- i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 323 del 1996;
- l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1, **comma 2**. (Le parole «, comma 2» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

CAPO II**Adempimenti in materia di riscossione****Art. 3***Determinazione delle entrate*

1. La determinazione delle entrate è effettuata **dall'ufficio dell'ente creditore** ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento. (Le parole «dall'ufficio dell'ente creditore» sono state così sostituite alle precedenti «dall'ufficio finanziario competen-

te» dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.

Art. 4*Soggetti incaricati della riscossione*

1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi [nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente] e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 (1) del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 (1) del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (2). (Le parole «nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (3).

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accredito effettuato dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.

Nota (1)

DM 28 dicembre 1993, n. 567

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale

Art. 6*Versamenti ai concessionari*

1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle

persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

2. Il versamento diretto di cui al precedente comma è eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del DPR 29/09/1973, n. 602.

DM 28 dicembre 1993, n. 567

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale

Art. 7

Versamenti mediante delega ad azienda di credito

1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facoltà di effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del RD 23/05/1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al RD 26/08/1937, n. 1706, modificato dalla L 04/08/1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.

2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti.

3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega è, in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del DPR 29/09/1973, n. 602.

DM 28 dicembre 1993, n. 567

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale

Art. 8

Modalità di accreditamento al concessionario competente

1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilità del giorno dell'accREDITAMENTO, escluso in ogni caso il ricorso all'accREDITO in conto corrente postale.

2. L'accREDITO è effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega.

3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario.

4. La consegna delle attestazioni è effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonché dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accREDITO di cui al comma 1.

5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 è in facoltà delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accREDITO di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 è effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.

6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5.

7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza.

DM 28 dicembre 1993, n. 567

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale

Art. 10

Compenso alle aziende di credito

1. All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del DPR 28/01/1988, n. 43, da trattenere all'atto dell'accREDITAMENTO al concessionario delle somme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1.

2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall'art. 61 del DPR 28/01/1988, n. 43.

Nota (2)

DPR 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657

Art. 61

Compensi e rimborsi spese

1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:

a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;

b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicu-

rare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b) del comma 3, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione al ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio è altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive.

6. Sono invece a carico dei contribuenti:

a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;

b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso è stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.

8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo, nonché delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto.

8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al 10 per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale (Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L. 28/02/1997, n. 30).

Nota (3)

DM 28 dicembre 1993, n. 567

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.

Art. 13

Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito

1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati

analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventesimo all'ultimo giorno del mese.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere.

Art. 5

Riscossione tramite ruolo

1. Per le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e per quelle tributarie dilazionate l'ufficio finanziario forma un ruolo unico per tutti gli anni di riferimento comprendente il totale del debito residuo. Il concessionario provvede alla riscossione delle singole annualità, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento prevista nell'atto dell'amministrazione che ha dato origine al ruolo.

2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli.

Art. 6

Riscossione di particolari entrate

1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento. (1)

3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4. (1)

3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione. (1)

(1) I commi 3, 3-bis e 3-ter sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 al precedente comma 3 che si riporta:

3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuata anche tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di

tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Per le entrate di cui al presente comma, di importo complessivo non superiore a lire cinquantamila, il pagamento può essere effettuato altresì mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare a cura dell'ufficio finanziario che esegue la prestazione richiesta dall'utente. Con decreto del Ministro delle finanze il suddetto limite può essere modificato. *(La parola «anche» è stata inserita dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).*

Art. 7

Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (1).

2. Per la riscossione coattiva delle entrate **diverse da quelle** di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. *(Le parole «diverse da quelle» sono state così sostituite alle precedenti «amministrate da enti diversi da quelli» dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).*

3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.

Nota (1)

DPR 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Art. 67

Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del DPR 29/09/1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento

sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO III

Versamento delle entrate

Art. 8

Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse

1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato *[o alle casse degli enti territoriali competenti]* l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. *(Le parole «o alle casse degli enti territoriali competenti» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422)*

2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato *[o alle casse degli enti territoriali competenti]* entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagi, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. *(Le parole «o alle casse degli enti territoriali competenti» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).*

3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.

5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 9

Versamento agli enti diversi dallo Stato (1)

1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dai sedici all'ultimo giorno del mese precedente.

(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 al precedente che si riporta:

1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali direttamente ai singoli aventi diritto entro il giorno cinque del mese successivo a quello della riscossione.

CAPO IV
Adempimenti in materia di pagamenti
e di contabilità

Art. 10

Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione

1. I pagamenti che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'articolo 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato già riscosse dallo stesso ufficio del registro.

2. **Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.** (Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 al precedente che si riporta:

2. L'autorità giudiziaria dispone i pagamenti di cui al comma 1 emettendo ordini o decreti di pagamento [per il concessionario]. **Le spese di giustizia possono essere pagate dal concessionario o dall'ufficio postale.** (Nel primo periodo le parole «per il concessionario» sono state soppresse dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56. Il secondo periodo è stato così sostituito dallo stesso articolo. Tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 01.01.1998).

3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità delle loro disposizioni. [L'invio degli ordini o decreti di pagamento all'ufficio pagatore si effettua secondo le norme vigenti]. (Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

4. **Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello, approvato con il decreto di cui al comma 5,** (1) contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoscritto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento è effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. **Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.** (Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 01.01.1998, al precedente che si riporta:

4. Prima di procedere al pagamento, il concessionario deve accertare che i titoli o i decreti di cui ai commi 1, 2 e 3 siano regolari e conformi alle disposizioni che disciplinano la materia. Qualora questi presentino irregolarità o errori di applicazione della tariffa, il concessionario ne sospende il pagamento e li restituisce, con motivate osservazioni, all'ufficio giudiziario emittente. Nel caso in cui venga confermato l'ordine emanato, il concessionario esegue il pagamento e riferisce all'Amministrazione finanziaria.)

5. **Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici.** (Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 3) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 al precedente che si riporta:

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali. (Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 4) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 01.01.1998)

[6. Le sezioni di tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo 460 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e all'articolo 765 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1972, rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare.] (Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 5) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

[7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle competenze delle ragionerie provinciali dello Stato, delle sezioni di tesoreria provinciale e degli uffici finanziari.] (Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 5) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

[8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo.] (Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 5) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

(1) Le parole «, approvato con il decreto di cui al comma 5,» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422.

Art. 11

Pagamenti per conto degli uffici finanziari

1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.

Art. 12

Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati

1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi degli articoli 10 e 11 al concessionario del servizio della riscossione spetta un compenso da trattarsi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

Art. 13

Tenuta della contabilità

1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

CAPO V
Sanzioni**Art. 14***Sanzioni per omesso o insufficiente versamento*

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (1).

Nota (1)

DM 28 dicembre 1993, n. 567

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale

Art. 16
Sanzioni

1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del DPR 28/01/1988, n. 43.

2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento.

Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del DPR 28/01/1988, n. 43.

3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del DPR 28/01/1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato.

Art. 15*Inadempienze nell'invio dei dati*

1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione

effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.

3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.

4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.

CAPO VI
Disposizioni finali**Art. 16***Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 16-bis*Validità degli atti compiuti (1)*

1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali, nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva, già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422.

*D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — Artt. 17, 18, 20, 21 e 25***Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni***D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241***Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni****Art. 17***Oggetto*

1. I contribuenti [titolari di partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. (Le parole «titolari di partita IVA» sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 01.01.1999).

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, **alle relative addizionali** e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 [primo comma,] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; **per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;** (le parole «, alle relative addizionali» sono state inserite dall'art. 1, comma 10 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360; le parole «, primo comma,» sono state soppresse e le parole da «per le ritenute» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422);

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.] (lettera aggiunta dall'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 ed ora soppressa dall'art. 1, comma 10 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. (Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

*D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241***Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni****Art. 18***Termini di versamento*

1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno **sedici** del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (1) (La parola «sedici» è stata così sostituita alla precedente «15» dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 01.01.1999).

2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, **nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.** (Le parole da «, nonché» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DL 12/06/1998, n. 181, conv., con mod.,

dalla L. 03/08/1998, n. 271 (in *“Finanza & Fisco”* n. 30/98, pag. 3559) per il mese di giugno 1998, tale termine è fissato al 19 giugno.

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Art. 20

Pagamenti rateali

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, **ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto**, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (*Le parole da « ad eccezione » fino a « valore aggiunto, » sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).*

2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (1), maggiorato di un punto percentuale.

3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1.

4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno **sedici** di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. (*La parola « sedici » è stata così sostituita alla precedente « 15 » dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 01.01.1999).*

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 (2), riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

Nota (1)

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 9

Mancato o ritardato versamento diretto

[1] Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento (1) annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

[2] Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

[3] L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte, riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'Ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, la misura dell'interesse è stabilita al sei per cento annuo, ai sensi dell'art. 13 del DL 30/12/1993, n. 557, conv., con mod., dalla L. 26/02/1994, n. 133.

A decorrere dal 1° gennaio 1997, la misura dell'interesse è stabilita al cinque per

cento annuo, ai sensi del comma 141 dell'art. 3 della L. 23/12/1996, n. 662.

Nota (2)

DPR 4 settembre 1992, n. 395

Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della Legge 30/12/1991, n. 413

Art. 3

Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale

1. Il sostituto di imposta rilascia ricevuta dell'apposita dichiarazione e della scheda di cui all'art. 2, commi 2 e 7. Le ricevute devono essere conformi ai modelli approvati con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il sostituto di imposta controlla, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta. Successivamente, il sostituto di imposta, tenendo conto anche dei redditi direttamente erogati e delle relative ritenute d'acconto operate, effettua, ai sensi delle disposizioni vigenti, la liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.

3. Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia della dichiarazione, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.

4. Il prospetto di liquidazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritto dal sostituto di imposta o da chi ne ha la rappresentanza legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

5. L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborserà gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In tal caso, in presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto d'imposta procede ai rimborsi, con cadenza mensile, sulla base di una percentuale, eguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18.

[6. *Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. g) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L. 27/07/1994, n. 473.*]

[7. *Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. g) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L. 27/07/1994, n. 473.*]

8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le moda-

lità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento.

9. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce.

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Art. 21

Adempimenti delle banche

1. Entro il **quinto** giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi. *(La parola «quinto» è stata così sostituita alla precedente «quarto» dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 01.01.1999).*

2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati ri-pilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Art. 24

Modalità di versamento

1. Fino al **31 dicembre 1998**, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata. *(Le parole «al 31 dicembre 1998» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).*

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle fi-

nanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602 (1).

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5.

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22.

Nota (1)

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 5

Esattoria competente a ricevere il versamento diretto (1)

[1] Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

[2] Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.]

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 a decorrere dal 12.08.1997.

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Art. 25

Decorrenza e garanzie

1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire **dal mese di maggio 1998**. Sono ammessi alla com-

pensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, **nonché i soggetti non titolari di partita IVA** (le parole « nonché i soggetti non titolari di partita Iva» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422);

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. (Le parole «dal mese di maggio 1998» sono state così sostituite alle precedenti «dall'anno 1998» dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. **La garanzia è prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.** [La garanzia è prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata.] [La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso è stato eseguito.] (Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998; il terzo periodo è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422; il quarto periodo è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

**Si rammenta a tutti i nostri abbonati
che il servizio di Consulenza Telefonica,
di natura esclusivamente fiscale e tributaria,
si effettua dalle ore 16.00 alle ore 19.30
tutti i giorni (escluso il sabato) al numero verde
e che il costo dell'abbonamento annuale
alla rivista è di Lit. 370.000**

Numero Verde
167-867105

DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — Artt. 4, 19-bis1, 36, 38-bis

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 4

Esercizio di imprese

[1] Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313 al precedente che si riporta:

[1] Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa).

[2] Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

[3] Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

[4] Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali **sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona**, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. [Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli

organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale] (Le parole da «sportive» fino a «persona» sono state così sostituite alle precedenti «e sportive», con effetto dal 01.01.1998, dall'art. 5, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460. L'ultimo periodo, aggiunto dall'art. 14, comma 8, lett. a) della L. 537/93, è stato ora soppresso, con effetto dal 01.01.1998, dall'art. 5, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460).

[5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali **sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona** cedute prevalentemente ai propri associati; (Le parole da «sportive» fino a «persona» sono state così sostituite, con effetto dal 01.01.1998, alle precedenti «e sportive» dall'art. 5, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460)

b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;

e) trasporto e deposito di merci;

f) trasporto di persone;

g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;

h) servizi portuali e aeroportuali;

i) pubblicità commerciale;

l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale (le parole da «le prestazioni» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 3, comma 121 della L. 549/95). **Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:**

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclu-

sione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate (l'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313).

[6] Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. (Comma aggiunto, con effetto dal 01.01.1998, dall'art. 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460).

[7] Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; (le parole da «è ammesso» fino alla fine della lettera sono

state aggiunte dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

f) intramissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. (Comma aggiunto, con effetto dal 01.01.1998, dall'art. 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460) (1)

[8] Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. (Comma aggiunto, con effetto dal 01.01.1998, dall'art. 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460) (1).

[9] Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (Comma inserito, con effetto dal 01.01.1998, dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460).

(1) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 460/97, come modificato dal D.Lgs. 422/98 entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998 predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b) del D.Lgs. sopracitato, ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del DPR 26/10/1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b) del D.Lgs. sopracitato.

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 460/97, il termine di cui al precedente comma 3 è di dodici mesi dal 01.01.1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 19-bis1

Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi (1)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisi-

zione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autoveicoli, veicoli, aeromobili e natanti;

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autoveicoli e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito;

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. **La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis (2).** (L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 1 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422, tale disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 01.01.1998.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 36

Esercizio di più attività

[1] Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

[2] Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.

[3] I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di ini-

zio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività (1) (2).** (L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

[4] L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, ultimo comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente (comma sostituito, con effetto 01.01.1981, dall'art. 15, DPR 30/12/1980, n. 897).

[5] In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili (comma sostituito, con effetto 01.01.1981, dall'art. 15, DPR 30/12/1980, n. 897).

(1) Ai sensi del comma 3, del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422, tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 01.01.1998; di tali disposizioni, se non applicate nelle liquidazioni anteriori alla data (24.12.1998) di entrata in vigore del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422, il contribuente può avvalersi in sede di dichiarazione annuale.

(2) Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313 per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal terzo comma dell'articolo 36, può essere revocata dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19bis2.

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto**Art. 38-bis***Esecuzione dei rimborsi (1)*

[1] I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, **contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento**, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. **Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni.** Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo (2), con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. **I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.** (Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90. Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241. Le parole da «contestualmente» fino ad «accertamento» sono state così sostituite alle precedenti «prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso» dall'art. 24, comma 22 della L. 27/12/1997, n.

449.

I periodi dal secondo al sesto sono stati così sostituiti al secondo dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 01.01.1998. Il sostituito secondo periodo precedentemente inserito dall'art. 24, comma 22 della L. 27/12/1997, n. 449 è ora trasfuso nel quinto periodo).

[2] Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30 (Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90).

[3] Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto legge 10/07/1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale (comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90).

[4] Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio (Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90).

[5] Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

[6] Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'Ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo (2) dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

[7] **I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:**

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ri-

dotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. (Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

[8] L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente. (Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

(1) Per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione delle società

controllate e controllanti, cfr. art. 6, DM 13/12/1979; per la cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, cfr. art. 5, comma 4-ter, DL 14/03/1988, n. 70; per gli interessi sui rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, cfr. art. 1, comma 16, DL 30/12/1991, n. 417, conv., con mod., dalla L. 66/92; per l'erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari del servizio della riscossione, cfr. art. 78, comma 37, L. 30/12/1991, n. 413; estinzione di crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato per i contribuenti importatori dai Paesi CEE, cfr. art. 11 comma 2, DL 23/01/1993, n. 16; rimborsi nei confronti di intestatari di conto fiscale, artt. da 18 a 24, DM 28/12/1993, n. 567, (in "Finanza & Fisco" n. 3 del 22/01/1994, pag. 92).

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1997, la misura dell'interesse è stabilita al cinque per cento annuo, ai sensi del comma 141 dell'art. 3 della L. 23/12/1996, n. 662.

Per l'inapplicabilità della disposizione all'AIMA ed all'EIMA cfr. art. 31, comma 4, legge 23 dicembre 1994, n. 724. Ai fini della competenza in materia di rimborso e di pubblicazione della lista dei contribuenti aventi diritto cfr. art. 7 DL 23/09/1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 — Art. 11

Norme in materia di imposta sul valore aggiunto

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313

Norme in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2 dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'articolo 3 del presente decreto, va operata per i beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del predetto articolo 19-bis2, va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. In deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, è detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtù di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999.

5. Per gli anni 1998 e 1999 le disposizioni di cui all'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano anche ai

soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni 1998 e 1999 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

5-bis. Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2000. (Comma inserito dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998. Le parole «ai produttori agricoli» sono state così sostituite alle precedenti «alle cooperative agricole» dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

6. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi.

7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 5 e dall'articolo 7 del presente decreto, nonché dal terzo comma dell'articolo 36, può essere revocata dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19bis2, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.

8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 — Artt. 7, 10, 17, 31, 45 e 64**Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali****D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446**

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 7

Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione

1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma:

- a) dei premi e degli altri proventi tecnici,
- b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma,
- c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione,
- d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione,
- e) degli oneri di gestione degli investimenti, **degli interessi passivi**, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, **nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli**; (Le parole «*degli interessi passivi*» sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).
- f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici,
- g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali,
- h) delle altre spese amministrative. (Comma così sostituito al precedente dall'art. 4, del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 10

Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)

1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali e in

ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, **nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999.** (La parola «*spettanti*» è stata così sostituita alla precedente «*corrisposte*» dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; le parole da «*agli articoli*» fino a «*lettera l)*» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; l'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. Le parole da «*e in ogni caso*» fino a «*n. 385*» sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422; le parole da «*,nonché le somme*» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, comma 2 [o, ricorrendone le condizioni, comma 3], computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto. (Le parole «*o, ricorrendone le condizioni, comma 3*» sono state soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

3. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attività commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2.

4. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata:

- a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli

articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;

b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'articolo 8;

c) per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.

5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 17

*Agevolazioni di carattere territoriale
e per categorie di soggetti*

1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi. (Comma così sostituito al precedente dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

3. Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE (vedi pag. 5282), spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. (Le parole da «di cui» fino a «94/455/CE» sono state così sostituite, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 01.01.1998, alle precedenti «definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218» e la parola «retribuzioni» è stata così sostituita, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 01.01.1998, alla precedente «spese» dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. (Le parole da «e, sino» fino a «divisa» sono state aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

5. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della medesima legge, è deducibile

per intero dalla base imponibile.

6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria. (Le parole da «nonché le cooperative» fino a «n. 602,» sono state aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 31

Primo acconto di imposta

1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta è applicabile, l'acconto di cui all'articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto. Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativa al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. (Le parole «comma 3» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; le parole «è pari» sono state così sostituite alle precedenti «è commisurato» dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. L'ultimo periodo è stato aggiunto, prima dall'art. 3 del D.L. 02/11/1998, n. 378, e poi confermato dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 45

Disposizioni transitorie

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85. (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 al precedente che si riporta:

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5 e del 3,75 per cento. (Le parole da «e per le cooperative» fino a «n. 601» sono state inserite dall'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. **La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.** (Nel primo periodo le parole «di quella dell'imposta personale sui redditi» sono state aggiunte dall'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; l'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto IRAP diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di im-

sta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, **può essere computata in detrazione dall'imposta** regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000. (Le parole «può essere computata in detrazione dall'imposta» sono state così sostituite alle precedenti «costituisce credito d'imposta, ai fini del versamento dell'imposta» dall'art. 14, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 64

Disposizioni finali e transitorie

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

2. Il comune può prorogare fino al **31 dicembre 1999**, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza **entro il 31 dicembre 1998**. (Le parole «31 dicembre 1999» sono state così sostituite alle precedenti «31 dicembre 1998» e le parole «entro il 31 dicembre 1998» sono state così sostituite alle precedenti «anteriormente alla predetta data» dall'art. 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

*D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 — Artt. 5, 9 e 10***Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale***D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460***Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale****Art. 5***Enti di tipo associativo*

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si con-

formino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona»; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;

b) nel quinto comma, lettera *a)*, relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona»;

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzio-

nale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».

3. Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998 predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-*quinquies*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b). (Le parole da «Entro il 18 dicembre» fino a «1° gennaio 1998» sono state così sostituite alle precedenti «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data» dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 9

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti

non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il **31 marzo 1999, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti**, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. (Le parole «31 marzo 1999» sono state così sostituite alle precedenti «30 settembre 1998» e le parole da «non dà luogo» fino a «trasferimenti» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 10

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri

enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla

lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni **ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente**, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. (*Le parole da «ovvero» fino a «direttamente» sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422*).

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (*in "Finanza & Fisco" n. 42/94, pag. 3378*), e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose

con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 **nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 318 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.** Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. *(Le parole da «nonché» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).*

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo

Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917 — Art. 111

Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Art. 111

Enti di tipo associativo

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

3. **Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente**

agli associati. *(comma così sostituito, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.1997, dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 al precedente che si riporta:*

3. *Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del CC, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale (L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 14, comma 14, legge 24/12/1993, n. 537. La modifica esplica effetti dal 1° gennaio 1994).*

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. (Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.1997, dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460).

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. (Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.1997, dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460).

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. (Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.1997, dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460).

4-quinquies. (1) Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di control-

lo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale (2);

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. (Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.1997, dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460).

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. (Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.1997, dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460).

(1) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 460/97, come modificato dal D.Lgs. 422/98 entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998 predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b) del D.Lgs. sopracitato, ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del DPR 26/10/1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b) del D.Lgs. sopracitato.

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 460/97, il termine di cui al precedente comma 3 è di dodici mesi dal 01.01.1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo.

(2) Le parole da «è ammesso il voto» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422.

*D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Artt. 13 e 25***Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662***D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472***Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662****Art. 13***Ravvedimento (1)*

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un sesto **del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (*le parole «del minimo» sono state inserite e la parola «o» è stata così sostituita alla precedente «e» dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422*);

c) a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. **Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano una attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.** (*Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 al precedente che si riporta:*

4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omis-

sione o dall'errore.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203.

*D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472***Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662****Art. 25***Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.

3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, **entro il 18 dicembre 1998**, dagli autori della violazione e dai **soggetti obbligati in solido** con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. **La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.** (*Le parole «soggetti obbligati in solido» sono state così sostituite alle precedenti «soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,» dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. Le parole «entro il 18 dicembre 1998» sono state così sostituite alle precedenti «entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28» dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422.*)

3-bis. **Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.** (*Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422.*)